

CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

TRA

La Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione"), codice fiscale e partita IVA 80002270074, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, nella persona della Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario, dott.ssa Elisabetta Giacomini, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 913 del 21 agosto 2023

E

l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste (di seguito "Università"), codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, nella persona della Rettrice, Prof.ssa Manuela Ceretta, a ciò delegata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 81, del 28 novembre 2023;

congiuntamente le Parti,

premessi che

- nell'ambito delle attività di sua competenza di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 522 in data 9 maggio 2022 è stato approvato il *Progetto regionale per la prevenzione del suicidio*, che prevede l'avvio di nuovi interventi/progetti destinati a contrastare il rischio suicidario e gli atti anticonservativi;
- nell'ambito della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025. Modificazioni di leggi regionali) e, in particolare, l'articolo 19 stabilisce:
  - *al comma 1, che la Regione, in linea con gli obiettivi del Piano per la salute mentale 2013-2030 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), recepiti negli atti di programmazione regionale, promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del suicidio;*
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1226, in data 17 ottobre 2022, è stata approvata una bozza di convenzione della durata di cinque anni tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e l'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée d'Aoste per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifico-didattiche di interesse congiunto anche in ambito sanitario, sottoscritta in data 7 novembre 2022;
- premesso che la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, intende dare attuazione agli interventi previsti nell'ambito del *Progetto regionale per la prevenzione del suicidio*;
- le Parti riconoscono l'importanza di effettuare un'attività (progetto di ricerca/azione) in merito alla prevenzione del suicidio che coinvolga gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli insegnanti, nonché i genitori e le relative agenzie educative, la cui realizzazione è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 913, del 21 agosto 2023, nell'ambito del *Progetto regionale per la prevenzione del suicidio*, di cui alla DGR 522/2022;
- che gli articoli 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevedono espressamente che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, prefigurando un modello convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune in modo sinergico, ossia mediante reciproca collaborazione, nell'obiettivo comune di fornire servizi di interesse pubblico a favore della collettività o a parte di essa;

- che i trasferimenti delle risorse tra la Regione e l'Università avverranno unicamente a titolo di aiuto finanziario, in relazione alle spese sostenute per la predisposizione congiunta dello studio oggetto della presente convenzione, e che dette somme non costituiscono alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo l'emolumento in parola ispirato alle attività istituzionali dell'Ente e non riconducibile in alcun modo ad un rapporto sinallagmatico;
- pertanto, alla luce di quanto precede le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Con la presente convenzione, la Regione e l'Università si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, un progetto di ricerca/azione in merito alla prevenzione del suicidio che coinvolga gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli insegnanti, nonché i genitori e le relative agenzie educative, la cui realizzazione è stata approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 913, del 21 agosto 2023, nell'ambito del *Progetto regionale per la prevenzione del suicidio*, di cui alla DGR 522/2022.
3. Lo scopo del programma di ricerca-azione è quello di prevenire il disagio psicologico e il rischio suicidario degli adolescenti/giovani adulti, mediante il coinvolgimento di un campione di *agenzie educative* presenti sul territorio della Valle d'Aosta (famiglie, scuole, associazioni sportive, oratori, ecc).
4. La tipologia di intervento è basata su percorsi di gruppo di tipo formativo-informativo rivolti sia ai giovani sia agli adulti di riferimento (ad es. genitori, insegnanti, educatori) ed il conseguente studio quali-quantitativo degli effetti di tali interventi.

### **Articolo 2 (Impegni delle Parti)**

1. In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai rispettivi ordinamenti, al fine di dare piena attuazione al presente Accordo.
2. Le Parti danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle stesse in forma scritta.
3. Le Parti collaborano affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

### **Articolo 3 (Impegni dell'Università)**

1. L'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica.
2. In particolare, l'Università si impegna a:
  - a) garantire lo svolgimento delle attività e il rispetto del relativo cronoprogramma, (denominato *tempi e fasi*) come da allegato A alla presente convenzione;
  - b) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento delle attività progettuali;

- c) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, salvo consenso scritto della Regione;
- d) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con la Regione considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta;
- e) fornire alla Regione i dati necessari ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento delle attività;
- f) attenersi alle disposizioni che saranno concordate tra le parti in merito alle modalità di elaborazione dei prodotti e di rendicontazione delle spese.

#### **Articolo 4 (Impegni della Regione)**

1. La Regione si impegna a collaborare allo svolgimento delle attività, in particolare:
  - condividendo tutte le informazioni che si dovessero rendere necessarie per la predisposizione dello studio di cui in argomento;
  - supportando nel reclutamento dei destinatari dell'intervento;
  - supportando nella gestione dello svolgimento degli interventi di informazione-formazione.

#### **Articolo 5 (Durata)**

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione da entrambe le Parti e ha la durata di 18 mesi.
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

#### **Articolo 6 (Rimborso dei costi sostenuti)**

1. Per il raggiungimento delle finalità del presente Accordo, la Regione si impegna a rimborsare all'Università le spese sostenute per la realizzazione del progetto di ricerca-azione entro un limite massimo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) e relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
  - a) costo di personale docente interno, comprensivo delle relative spese di trasferta;
  - b) costo per il reclutamento di collaboratori (borsista, consulente).
2. Le risorse trasferite saranno gestite dall'Università secondo il suo Statuto e Regolamento.
3. L'importo di cui al comma 1 è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art. 4 del DPR n. 633/72) per assenza del presupposto soggettivo (esercizio di attività commerciale) in quanto trattasi di attività istituzionali.

#### **Articolo 7 (Rendicontazione e rapporti delle attività)**

1. La Regione riconosce all'Università della Valle d'Aosta-Université de la Vallée un finanziamento fino a euro 60.000,00 (sessantamila/00).
2. La Regione si impegna a versare tale somma all'Università in due tranches così suddivise: acconto del 50 % alla sottoscrizione della presente convenzione, saldo pari al 50% a chiusura del progetto.

3. Al termine del progetto, l'Università dovrà presentare una rendicontazione finale comprovante le spese sostenute per la realizzazione del presente accordo, sottoscritta dal Responsabile scientifico.

**Articolo 8**  
**(Responsabili di attuazione dell'Accordo)**

1. Per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale referente la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario Elisabetta Giacomini. Per l'Università le attività saranno coordinate e supervisionate dal responsabile scientifico dell'intervento.
2. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.
3. I Responsabili di cui al comma 1 assumono il coordinamento delle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo e, in particolare:
  - a) curano le comunicazioni ufficiali;
  - b) concordano le modalità di realizzazione delle attività e di pubblicazione del prodotto.

**Articolo 9**  
**(Proprietà intellettuali)**

1. Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
2. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a fare riferimento alla collaborazione.
3. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del proprio pre-existing know-how, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune.
4. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

**Articolo 10**  
**(Spese di bollo e registrazione)**

1. Il presente Accordo è soggetto a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università-autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.

## **Articolo 11** **(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione.
2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione può essere contattato ai seguenti indirizzi: [privacy@pec.regione.vda.it](mailto:privacy@pec.regione.vda.it) - [privacy@regione.vda.it](mailto:privacy@regione.vda.it)
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università è contattabile all'indirizzo: [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it).
5. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

## **Articolo 12** **(Recesso e risoluzione)**

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente accordo di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nel presente Accordo.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo o sull'attività o il funzionamento dell'Università, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.
3. In qualsiasi caso di recesso anticipato, l'Università sarà tenuta a trasmettere alla Regione, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

## **Articolo 13** **(Controversie)**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza del presente Accordo, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

## **Articolo 14** **(Disposizioni finali)**

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.

2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi degli articoli 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990 e 19, comma 2bis, della legge regionale n. 19/2007.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste  
Assessorato sanità, salute e politiche sociali  
La Dirigente della Struttura assistenza territoriale,  
formazione e gestione del personale sanitario  
Elisabetta Giacomini

Per l'Università della Valle d'Aosta -  
Université de la Vallée d'Aoste

La Rettrice  
Manuela Ceretta

*Allegato: proposta progettuale*